

Credito imposte estere, regole standardizzate

Credito per le imposte pagate all'estero con modalità identiche per tutti i contribuenti, siano essi persone giuridiche o fisiche. Lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese elimina infatti le attuali disparità di trattamento fra contribuenti in merito alla fruibilità del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. L'art. 15 dello schema del decreto da un lato riscrive parte dell'art. 165 del TUIR dall'altro fornisce un'interpretazione autentica su quali sono le imposte pagate all'estero che danno diritto alla fruizione del credito al ricorrere dei presupposti normativamente previsti. Il legislatore per evitare che i redditi prodotti all'estero da residenti italiani siano soggetti a doppia imposizione (sia nello stato della fonte sia in quello di residenza) ha previsto l'istituto del credito d'imposta. Tale istituto consente ai contribuenti di scomputare dall'imposta netta dovuta in Italia le imposte estere pagate a titolo definitivo nei limiti della quota corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo dichiarato in Italia, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Presupposti per il riconoscimento del credito sono (i) la produzione di un reddito estero, (ii) il concorso di questo alla formazione del reddito complessivo italiano, (iii) il pagamento a titolo definitivo di imposte estere di natura reddituale. Con riferimento a tale ultimo requisito, il legislatore con il comma 2 dell'art. 15 dello schema di decreto, ha chiarito "che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una Convenzione Contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto, sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito" ed inoltre ha previsto la facoltà per il contribuente di inoltrare apposito interpello all'Agenzia delle Entrate nei casi di incertezza in merito alla natura di un tributo non coperto da una convenzione di cui si intende chiedere la detrazione.

Importanti novità sono state introdotte per quanto riguarda (i) il periodo in cui le imposte estere possono essere detratte con il meccanismo del credito di cui all'art. 165 e (ii) la possibilità di riporto in

avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana e viceversa.

(i) Nell'attuale versione del comma 5 dell'art. 165 del TUIR i contribuenti possono detrarre il credito per le imposte pagate all'estero solo nel periodo in queste siano pagate a titolo definitivo. Solamente per le imprese, in relazione a redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabili organizzazioni o da società aderenti al consolidato mondiale, è prevista la facoltà di detrarre il credito per le imposte pagate all'estero dall'imposta italiana del periodo di competenza del reddito estero anche se il pagamento a titolo definitivo dell'imposta straniera avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo.

Orbene con le modifiche che saranno apportate al comma 5 dell'art. 165 dal decreto in commento la descritta facoltà di utilizzare il credito in un periodo precedente rispetto a quello in cui l'imposta estera è pagata a titolo definitivo sarà estesa a tutti i contribuenti e non solo quindi alle imprese con stabili organizzazioni o aderenti al consolidato mondiale. (ii) Oggi è consentito solamente alle società di poter compensare l'eccedenza di imposta estera rispetto all'imposta italiana (e viceversa) in un arco temporale che copre complessivamente sedici esercizi (art. 165, c. 6 del TUIR).

Con l'art. 16 del decreto in commento, tuttavia, il legislatore ha esteso la disciplina del riporto in avanti e indietro delle eccedenze a tutti i contribuenti, ciò, come si legge nella relazione illustrativa allo schema di decreto, "per eliminare le attuali disparità di trattamento tra contribuenti".

Matteo Monaldi

